



*Modificazioni delle istruzioni dei modelli di dichiarazione Unico 2015-ENC, Unico 2015-SC, Unico 2015-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2015 e Irap 2015, approvati con separati provvedimenti del 30 gennaio 2015 e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, approvate con separati provvedimenti del 16 febbraio 2015. Modificazioni dei modelli di dichiarazione Unico 2015-ENC, Unico 2015-SC e Unico 2015-SP, approvati con separati provvedimenti del 30 gennaio 2015. Modificazioni delle istruzioni generali comuni ai modelli Unico 2015 delle società e degli enti*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **Dispone:**

*1. Modificazioni delle istruzioni generali comuni ai modelli Unico 2015 delle società e degli enti*

1.1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2015, pubblicato in pari data, concernente l'approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2015-SC", che ha approvato anche le istruzioni generali comuni ai modelli "Unico 2015" delle società e degli enti, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla pagina 14, in corrispondenza della prima tabella, le parole "17 novembre" sono sostituite con le parole "16 novembre", ovunque ricorrano.

*2. Modificazioni del modello di dichiarazione Unico 2015-ENC e delle relative istruzioni*

2.1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2015, pubblicato in pari data, concernente l'approvazione del modello "Unico 2015-ENC", sono apportate le seguenti modifiche:

- nel quadro RT del modello, nel rigo RT68, viene aggiunta la “colonna 1” e la colonna 2 viene denominata “Imposta rideterminata start up”; in corrispondenza del rigo RT92, viene aggiunta la “colonna 2”; nel titolo del rigo RT104, le parole “RN32, col, 4” sono sostituite con le parole “RN26, col. 2 e/o PN8”;
- alla pagina 7 delle istruzioni, al codice “3 della “Tabella eventi eccezionali”, le parole “articolo 3” sono sostituite con le parole “articolo 10”;
- alla pagina 37 delle istruzioni, al quintultimo capoverso, le parole “codice 39” sono sostituite con le parole “codice 29”;
- alla pagina 40 delle istruzioni, al penultimo alinea, le parole “5 per cento” sono sostituite con le parole “77,74 per cento”;
- alla pagina 71 delle istruzioni, al primo capoverso: al secondo alinea, le parole “tre periodi d’imposta” sono sostituite con le parole “cinque periodi d’imposta”; al terzo alinea, le parole “due periodi d’imposta” sono sostituite con le parole “quattro periodi d’imposta”;
- alla pagina 73 delle istruzioni, al quintultimo capoverso, le parole “TR4, colonna 5” sono sostituite con le parole “TR2, colonna 3”;
- alla pagina 74 delle istruzioni, al quartultimo capoverso, quinto alinea, le parole “di 516.456,90 euro” sono eliminate;
- alla pagina 76 delle istruzioni, all’ottavo capoverso, le parole “di 516.456,90 euro” sono eliminate;
- alla pagina 91 delle istruzioni, al quarto capoverso, le parole “nonché delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell’art. 5, comma 5, del TUIR” sono eliminate;
- alla pagina 92 delle istruzioni, al terzultimo capoverso, dopo le parole “nel rigo RT68” è aggiunta la parola “**colonna 1**”; le parole da “Tale importo” fino a “non è barrata” sono sostituite con le seguenti: “Nel **rigo RT68, colonna 2**, indicare l’imposta calcolata sull’imponibile indicato in colonna 1. Il recupero delle imposte non pagate in virtù dell’esenzione deve avvenire riferendosi al periodo d’imposta in cui ordinariamente la plusvalenza avrebbe dovuto essere assoggettata a tassazione ”;
- alla pagina 94 delle istruzioni, al primo capoverso, terzo alinea, le parole “da 3 a 5” sono sostituite con le parole “da 2 a 5” e, dopo le parole “periodi d’imposta”, è aggiunta la parola “2011”; al quarto capoverso, le parole “rigo RN11, del quadro RN” sono sostituite con le parole “rigo RN26, colonna 2 e/o PN8”;

- alla pagina 128 delle istruzioni, al penultimo capoverso, le parole “art. 4-bis” sono sostituite con le parole “art. 2, comma 4-bis”;

- alla pagina 139 delle istruzioni, al settimo alinea, le parole “o campo 9” sono eliminate; al nono alinea, le parole “(versate entro il 16 febbraio 2012 con i codici tributo previsti per i singoli redditi)” sono eliminate;

- alla pagina 142 delle istruzioni, nel periodo “**ATTENZIONE:** *per agevolare la compilazione del quadro, la numerazione delle sezioni e dei rigi è identica in tutti i modelli UNICO 2014 e la stessa non è consecutiva*” la parola “2014” è sostituita con la parola “2015”;

- alla pagina 143 delle istruzioni, al secondo capoverso, al quinto alinea sono aggiunte le parole “• credito d'imposta per l'acquisto di mezzi antincendio e ambulanze di cui all'art. 20 del decreto-legge n. 269/2003 (codice credito “28”), cedibile ai sensi dell'articolo 1260 c.c.”;

- alla pagina 146 delle istruzioni, al paragrafo “MEZZI ANTINCENDIO E AUTOAMBULANZE”, ultimo capoverso, dopo la parola “RU8” è aggiunta la parola “RU9,”;

- alla pagina 165 delle istruzioni, dopo l'ottavo alinea, sono aggiunte le parole “- dai cessionari del credito d'imposta per l'acquisto di mezzi antincendio e ambulanze di cui all'art. 20 del decreto-legge n. 269/2003 (codice credito “28”), cedibile ai sensi dell'articolo 1260 c.c.”; al paragrafo “SEZIONE VI-B – Crediti d'imposta trasferiti”, al primo capoverso sono aggiunte le parole “• credito d'imposta per l'acquisto di mezzi antincendio e ambulanze di cui all'art. 20 del decreto-legge n. 269/2003 (codice credito “28”), cedibile ai sensi dell'articolo 1260 c.c.”;

- alla pagina 183 delle istruzioni, nel quartultimo capoverso, dopo le parole “nel **rigo TR5**” sono inserite le parole “e nel **rigo TR6**”.

### *3. Modificazioni del modello di dichiarazione Unico 2015-SC e delle relative istruzioni*

3.1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2015, pubblicato in pari data, concernente l'approvazione del modello “Unico 2015-SC”, sono apportate le seguenti modifiche:

- nel quadro RX del modello, il riferimento a “RX29” è sostituito con “RX28”;

- alla pagina 7 delle istruzioni, al codice “3” della “Tabella eventi eccezionali”, le parole “articolo 3” sono sostituite con le parole “articolo 10”;

- alla pagina 17 delle istruzioni, all’ultimo alinea, le parole “e il codice 10” sono eliminate;

- alla pagina 18 delle istruzioni, al sesto capoverso, la parola “39” è sostituita con la parola “29”;

- alla pagina 64 delle istruzioni, al terzultimo alinea, le parole “colonna 13” sono sostituite con “colonna 15”; al penultimo alinea, le parole “colonna 13” sono sostituite con “colonna 15”;

- alla pagina 65 delle istruzioni, al primo capoverso, le parole “colonna 18 – colonna 17” sono sostituite con le parole “colonna 17 – colonna 16”;

- alla pagina 71 delle istruzioni, al terzultimo alinea, le parole “10 e 9” sono sostituite con le parole “12 e 10”; le parole “colonna 11” sono sostituite con le parole “colonna 13”;

- alla pagina 78 delle istruzioni, al sesto alinea, le parole “(con i codici tributo previsti per i singoli redditi)” sono eliminate;

- alla pagina 81 delle istruzioni, al primo capoverso, le parole “di 516.456,90 euro,” sono eliminate;

- alla pagina 85 delle istruzioni, al terzultimo alinea, le parole “cui al rigo TN4, colonna 4” sono sostituite con le parole “colonna 11 del medesimo rigo, diminuita della quota utilizzata nel rigo TN4, colonna 4”; al penultimo alinea, le parole “alla differenza tra la somma” sono sostituite con le parole “all’importo” e le parole “e RS165 e quello di cui al” sono sostituite con le parole “diminuito della quota utilizzata nel”;

- alla pagina 97 delle istruzioni, al secondo alinea sono aggiunte le parole: “- credito d’imposta per l’acquisto di mezzi antincendio e ambulanze di cui all’art. 20 del decreto-legge n. 269/2003 (codice credito “28”), cedibile ai sensi dell’articolo 1260 c.c.”;

- alla pagina 101 delle istruzioni, al paragrafo “MEZZI ANTINCENDIO E AUTOAMBULANZE”, ultimo periodo, dopo la parola “RU8”, sono aggiunte le parole “RU9, colonna 1”;

- alla pagina 130 delle istruzioni, dopo il quinto alinea, sono aggiunte le parole “• dai cessionari del credito d’imposta per l’acquisto di mezzi antincendio e ambulanze

di cui all'art. 20 del decreto-legge n. 269/2003 (codice credito "28"), cedibile ai sensi dell'articolo 1260 c.c.”;

- alla pagina 131 delle istruzioni, dopo il secondo alinea, sono aggiunte le parole “• credito d'imposta per l'acquisto di mezzi antincendio e ambulanze di cui all'art. 20 del decreto-legge n. 269/2003 (codice credito "28"), cedibile ai sensi dell'articolo 1260 c.c.”;

- alla pagina 157 delle istruzioni, al quinto alinea, la parola “incrementato” è sostituita con la parola “incrementata”; la parola “diminuito” è sostituita con la parola “diminuita”;

- alla pagina 198 delle istruzioni, all'ultimo capoverso del paragrafo 22.4, al primo periodo la parola “AC8” è sostituita con la parola “AC10”; nel terzo alinea il riferimento al campo “6” è sostituito con il campo “7”; nel quarto alinea le parole “colonna 7” sono sostituite con le parole “campo 8”;

- alla pagina 200 delle istruzioni, al terzo capoverso, dopo le parole “nel rigo TR5” sono inserite le parole “e nel **rigo TR6**”.

#### *4. Modificazioni del modello di dichiarazione Unico 2015-SP e delle relative istruzioni*

4.1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2015, pubblicato in pari data, concernente l'approvazione del modello “Unico 2015-SP”, sono apportate le seguenti modifiche:

- nel quadro OP del modello, in alto a destra, è aggiunta la casella “Mod. N.”;

- alla pagina 6 delle istruzioni, al codice “3 della “Tabella eventi eccezionali”, le parole “articolo 3” sono sostituite con le parole “articolo 10”;

- alla pagina 122 delle istruzioni, al terzo alinea, dopo le parole “crediti contraddistinti dai codici” è aggiunta la parola “ “86”, ”; al secondo capoverso, quarto alinea, dopo le parole “crediti contraddistinti dai codici” è aggiunta la parola “ “86”, ”; al secondo capoverso, dopo il settimo alinea sono aggiunte le parole “- credito d'imposta per l'acquisto di mezzi antincendio e ambulanze di cui all'art. 20 del decreto-legge n. 269/2003 (codice credito “28”), cedibile ai sensi dell'articolo 1260 c.c.”;

- alla pagina 126 delle istruzioni, al secondo capoverso, dopo la parola RU8, è aggiunta la parola “RU9”;

- alla pagina 143 delle istruzioni, al paragrafo “21.6 SEZIONE VI-A – CREDITI D’IMPOSTA RICEVUTI”, terzo capoverso, dopo il quinto alinea sono aggiunte le parole “• dai cessionari del credito d’imposta per l’acquisto di mezzi antincendio e ambulanze di cui all’art. 20 del decreto-legge n. 269/2003 (codice credito “28”), cedibile ai sensi dell’articolo 1260 c.c.”;

- alla pagina 144 delle istruzioni, al paragrafo “21.7 SEZIONE VI-B – CREDITI D’IMPOSTA TRASFERITI”, al primo capoverso è aggiunto il periodo “Inoltre, la sezione va compilata in caso di cessione, ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile, del credito d’imposta per l’acquisto di mezzi antincendio e ambulanze di cui all’art. 20 del decreto-legge n. 269/2003 (codice credito “28”).”; al terzo capoverso, terzo alinea, dopo le parole “decreto-legge n. 83 del 2014” sono aggiunte le parole “e del credito d’imposta per l’acquisto di mezzi antincendio e ambulanze di cui all’art. 20 del decreto-legge n. 269 del 2003 ;

- alla pagina 148 delle istruzioni, al secondo capoverso, le parole “art. 4-bis” sono sostituite con le parole “art. 2, comma 4-bis”.

#### *5. Modificazioni delle istruzioni del modello di dichiarazione Consolidato nazionale e mondiale 2015*

5.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2015, pubblicato in pari data, concernente l’approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2015”, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla pagina 66 delle istruzioni, al terzultimo capoverso, primo alinea, le parole “già indicato in colonna 6 dei rigi da CS20 a CS21” sono sostituite con le parole “già indicato in colonna 7 dei rigi da CS20 a CS21”; nell’ultimo capoverso, in corrispondenza delle istruzioni al **rigo CS25, colonna 1**, le parole “già indicato in colonna 6 dei rigi da CS20 a CS21” sono sostituite con le parole “già indicato in colonna 7 dei rigi da CS20 a CS21”.

#### *6. Modificazioni delle istruzioni del modello di dichiarazione Irap 2015*

6.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2015, pubblicato in pari data, concernente l’approvazione del modello “Irap 2015”, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla pagina 14 delle istruzioni, al terzultimo alinea, dopo le parole “disposizioni del Tuir.” è inserito il seguente periodo: “I contribuenti che nel periodo d’imposta successivo intendono avvalersi del c.d. regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (regime previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e prorogato per l’anno 2015 dall’articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11) devono ricomprendere, per la parte eccedente l’ammontare di cinquemila euro, la somma algebrica di tutti i componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno positivo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir (cfr. risoluzione n. 132 del 27 maggio 2009).”;

- alla pagina 15 delle istruzioni, al quarto alinea, dopo le parole “disposizioni del Tuir.” è inserito il seguente periodo: “I contribuenti che nel periodo d’imposta successivo intendono avvalersi del c.d. regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (regime previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e prorogato per l’anno 2015 dall’articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11) devono ricomprendere la somma algebrica di tutti i componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno negativo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir (cfr. risoluzione n. 132 del 27 maggio 2009).”;

- alla pagina 63 delle istruzioni, al secondo capoverso, le parole “le regioni Campania, Molise e Calabria” sono sostituite con le parole “la regione Molise”;

- alla pagina 87 delle istruzioni, al codice “3” della “Tabella eventi eccezionali”, le parole “articolo 3” sono sostituite con le parole “articolo 10”;

- alla pagina 92 delle istruzioni, nella sezione riferita alla Regione “Abruzzo”, le aliquote “4,66”, “3,74”, e “1,90” sono sostituite dalle seguenti aliquote: “4,82”, “3,90”, e “2,82”; nella colonna “norma”, in corrispondenza dei codici: OR, A1, A2, A3, A4, A5, IC, BA, AS e AG viene eliminato il riferimento alla legge regionale 21/5/14, n. 32; nella nota dopo le parole “(4,20, 4,65 e 5,90 per cento)” sono aggiunte le seguenti parole “l’aliquota ridotta del 1,9 per cento prevista dall’articolo 45 del D.Lgs n. 446 del 1997 per il settore agricolo” e sono eliminate le parole “La Regione Abruzzo limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, in conformità a

quanto concordato con il Tavolo di verifica degli adempimenti sanitari in tema di piano di rientro della sanità, previa verifica da parte del Dipartimento delle Finanze, ha stabilito delle riduzioni parziali alle maggiorazioni di aliquota stabilite dalle norme dello stato.”; sono inoltre aggiunte le seguenti parole: “La Regione Abruzzo, con legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44, ha riprodotto la normativa dello Stato.”;

- alla pagina 93 delle istruzioni, nella sezione riferita alla Regione “Calabria”, le aliquote “4,97”, “5,27”, “5,72”, “6,97” e “2,05” sono sostituite dalle seguenti aliquote: “4,82”, “5,12”, “5,57”, “6,82” e “1,90”; inoltre, nella nota sono eliminate le seguenti parole: “In base al comma 86 dell’art. 2 della legge n. 191/2009 le aliquote devono essere ulteriormente maggiorate di 0,15 punti percentuali.”.

### *7. Modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello Unico 2015-ENC*

7.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2015, pubblicato in pari data, concernente l’approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione Unico 2015-ENC, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla pagina 45, nel controllo relativo al campo 3, le parole “U6114” sono sostituite con le parole: “U6115”;
- b) alla pagina 52, il controllo relativo al campo B206 è sostituito con il seguente: “Vale da 0 a 3”;
- c) alla pagina 85, il controllo di rispondenza relativo al campo PN009003 è sostituito con il seguente: “Se B17 = 3 allora il campo deve essere minore o uguale a PN009001 - RN033006”;
- d) alla pagina 156, il controllo relativo al campo RM011002 è sostituito con il seguente: “Se esiste almeno un dato nel rigo e B63 > 31/12/2014 allora il campo deve essere uguale a 8 altrimenti se esiste almeno un dato nel rigo allora il campo deve essere uguale a 4”; al campo RM011003 è aggiunto il seguente controllo di rispondenza: “Se esiste almeno un dato nel rigo allora il campo deve essere uguale a  $RM011001 * RM011002 / 100$ ”;



- e) alla pagina 160, il controllo relativo al campo RN021001 è sostituito con il seguente: “Se TR002001 è uguale a 1 allora il campo deve essere uguale al minore tra (TR002003 e RN021002) altrimenti il campo deve essere assente”;
- f) alla pagina 161, nel controllo di rispondenza relativo al campo RN025001 le parole “Minore o uguale a RN025003” sono eliminate e le parole “E' ammessa una tolleranza di un euro per ogni rigo RS67 compilato” sono spostate nel controllo bloccante; nel campo RN025003 è aggiunto il seguente controllo di rispondenza: “Il campo deve essere maggiore o uguale a RN025001”;
- g) alla pagina 195, il controllo bloccante del campo RS168003 è sostituito con il seguente: “Se il soggetto non è operativo (vedi paragrafo 3.7) oppure  $(RS071001 + RS074001 + RS077001 > 0)$  allora il campo deve essere uguale a (se positivo  $(RS164001 - se\ positivo\ (RQ062002 - RS167001 - RS167002 - RS167003))$ ) altrimenti deve essere uguale a zero”;
- h) alla pagina 201, il controllo relativo al campo RT004004 è sostituito con il seguente: “Il campo deve essere uguale a  $RT004001 + RT004002 + RT004003$  Il campo deve essere minore o uguale a (se positivo  $(RT003002 - RT005002)$ )”;
- i) alla pagina 202, il controllo relativo al campo RT024003 è sostituito con il seguente: “Il campo deve essere minore o uguale a  $(RT122003 - RT004003) * 0,7692$ ”; il controllo relativo al campo RT024004 è sostituito con il seguente: “Il campo deve essere uguale a  $RT024001 + RT024002 + RT024003$ . Il campo deve essere minore o uguale a (se positivo  $(RT023002 - RT025002)$ )”;
- j) alla pagina 203, il titolo del campo RT068001 viene rinominato “Plusvalenza non reinvestita Start up”;
- k) alla pagina 204, il controllo relativo al campo RT092005 è sostituito con il seguente: “Il campo deve essere uguale a  $RT003001 - RT024002 * 1,3 - RT121005 + se\ positivo\ (RT122003 - RT004003 - RT024003 * 1,3 - RT121006)$ ”;
- l) alla pagina 205, il controllo relativo al campo RT093005 è sostituito con il seguente: “Il campo deve essere uguale a  $RT023001 - RT004002$ ”;
- m) alla pagina 225, in corrispondenza del campo TR004008, il controllo bloccante è eliminato;

- n) alla pagina 238, in corrispondenza dei campi RU404002 e RU404003, nella colonna “Mono Modulo”, è inserita la parola “SI”.

*8. Modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello Unico 2015-SC*

8.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2015, pubblicato in pari data, concernente l’approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico 2015-SC”, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla pagina 34, in corrispondenza del campo 3, la parola “U6014” è sostituita con la parola “U6015”;

b) alla pagina 37, in corrispondenza del campo B65, tra i valori ammessi, la parola “0” è sostituita con la parola “1”;

c) alla pagina 42, in corrispondenza del campo B206, tra i valori ammessi, la parola “1” è sostituita con la parola “0”;

d) alla pagina 66, in corrispondenza del campo GN005001, la parola “RF073001” è sostituita con la parola “RF072001”;

e) alla pagina 71, in corrispondenza del campo GC016006, il controllo è sostituito con il seguente: “Dato obbligatorio se presente GC016008”;

f) alla pagina 100, i campi “RI003010” a “RI003024” sono rinumerati in ordine crescente dai campi “RI003011” a “RI003025”; dopo il campo RI003009 è inserito il campo RI003010 avente descrizione “Imponibile”, formato “NP”; in corrispondenza del campo RI002024, nel controllo, la parola “0,11” è sostituita con la parola “0,115”; nel campo RI003010, nella descrizione la parola “(11,5%)” è sostituita con la parola “(20%)”;

g) alla pagina 101, il campo “RI003025” è sostituito con “RI003026”;

h) alla pagina 107, in corrispondenza del campo RM001003, il “controllo di rispondenza” è sostituito con il seguente: “ALiquota\_Media = RN009001/RN006005 \* 100. Se B10 = 1 allora ALiquota\_Robin = 6,5 altrimenti ALiquota\_Robin = 0. 1)Se B18 è assente e B19 è assente e B12 è incluso nel range [0,1] allora, se RN007001 è presente, il campo deve essere uguale al maggiore

tra 27 e  $(\text{ALIUOTA\_MEDIA} + \text{ALIUOTA\_ROBIN})$  oppure al maggiore tra 27 e  $(\text{ALIUOTA\_MEDIA} + \text{ALIUOTA\_ROBIN} + 10,5)$ , altrimenti il campo deve essere uguale a  $27,5 + \text{ALIUOTA\_ROBIN}$  oppure  $27,5 + \text{ALIUOTA\_ROBIN} + 10,5$

2) Se B18 è presente allora il campo deve essere maggiore o uguale a  $27,5 + \text{ALIUOTA\_ROBIN} + 10,5$ .”;

i) alla pagina 109, in corrispondenza del campo RN005001, la parola “RF073001” è sostituita con la parola “RF072001”;

j) alla pagina 110, in corrispondenza del campo RN014001, nei “Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione” è eliminato il seguente periodo: “E' prevista una tolleranza di un euro per ogni rigo RS102 compilato”; nei “Controlli” è inserito il seguente periodo: “E' prevista una tolleranza di un euro per ogni rigo RS102 compilato”;

k) alla pagina 129, in corrispondenza del campo RS044003, nel controllo, il secondo alinea è sostituito con il seguente: “- se presente il campo 19 del record B: a) se non è barrata la casella TN030000 deve essere minore o uguale a TN002002 - TN002004 b), se è barrata la casella TN030000 deve essere uguale a zero”;

l) alla pagina 154, in corrispondenza del campo RS168003, il controllo bloccante è sostituito con il seguente: “Se il soggetto non è operativo (vedi paragrafo 3.7.1) oppure RS100001 è presente allora il campo deve essere uguale se positivo a  $(\text{RS164001} - \text{se positivo} (\text{RQ062004} - \text{RS167001} - \text{RS167002} - \text{RS167003}))$  altrimenti deve essere uguale a zero”; in corrispondenza del campo RS170003, il controllo bloccante è eliminato;

m) alla pagina 178, i campi RX029002, RX029003, RX029004, RX029005, RX030002 sono eliminati;

n) alla pagina 179, i campi RX030003, RX030004, RX030005, RX031002, RX031003, RX031004, RX031005 sono eliminati;

o) alla pagina 181, dopo il campo RX04408A è inserito il campo “RX04408B” con le seguenti colonne e descrizioni: “Descrizione”, “Attestazione sussistenza condizioni art. 38 bis, terzo comma, lett. a), b), c) – non risultano cedute azioni per un ammontare superiore al 50%”; “Formato”, “CB”; “Mono Modulo”, “SI”; “Controlli”,

“Non può essere presente in assenza del campo RX04408D e in presenza del campo RX04408D deve essere presente almeno una delle tre caselle”;

p) alla pagina 190, in corrispondenza del campo TN011006, la parola “CB” è sostituita con la parola “DA”;

q) alla pagina 195, in corrispondenza del campo TR004008, il controllo bloccante è eliminato;

r) alla pagina 198, in corrispondenza dei campi OP011001, OP011002, OP011003, nel controllo, in fondo al periodo, sono aggiunte le seguenti parole: “altrimenti il campo deve essere assente”;

s) alla pagina 214, in corrispondenza dei campi RU404002 e RU404003, nella colonna “Mono Modulo”, è inserita la parola “SI”.

#### *9. Modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello Unico 2015-SP*

9.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2015, pubblicato in pari data, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Unico 2015-SP”, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla pagina 118, il controllo relativo al campo RT092005 è sostituito con il seguente: “Il campo deve essere uguale a  $RT003001 - RT024002 * 1,3 - RT121005 +$  se positivo  $(RT122003 - RT004003 - RT024003 * 1,3 - RT121006)$ ”;

b) alla pagina 131, in corrispondenza dei campi OP001001 e OP001002, nella colonna “Mono Modulo” è inserita la parola “SI”;

c) alla pagina 139, in corrispondenza dei campi RU404002 e RU404003, nella colonna “Mono Modulo” è inserita la parola “SI”;

d) alla pagina 140, in corrispondenza del campo RU506001, nel controllo relativo ai “Valori ammessi” la parola “91” è eliminata; in corrispondenza del campo RU506004, nel controllo bloccante è aggiunta la parola “28”.

*10. Modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello Consolidato nazionale e mondiale 2015*

10.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2015, pubblicato in pari data, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2015”, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla pagina 55, nel campo NX001001, in corrispondenza della colonna “Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione”, le parole “NX001005 e/o NX001006 e/o NX001007 e/o NX001010” sono sostituite con la parole “NX001006 e/o NX001007 e/o NX001008 e/o NX001011”;

b) alla pagina 55, nel campo NX001002, in corrispondenza della colonna “Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione”, la parola “NX001005” è sostituita con la parola “NX001006”;

c) alla pagina 55, nel campo NX001003, in corrispondenza della colonna “Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione”, la parola “NX001005” è sostituita con la parola “NX001006”;

d) alla pagina 117, nel campo CS023001, in corrispondenza della colonna “Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione”, la parola “colonna 6” è sostituita con la parola “colonna 7”;

e) alla pagina 118, nel campo CS025001, in corrispondenza della colonna “Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione”, le parole “Il numero indicato deve essere presente nella colonna 6 di almeno un rigo CS020” sono sostituite con le parole “Il numero indicato deve essere presente nella colonna 7 di almeno un rigo CS020 o CS021 con CS019001 coincidente”.

*11. Modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello Irap 2015*

11.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2015, pubblicato in data 17 febbraio 2015, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Irap 2015”, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla pagina 75, all'interno del paragrafo 3.5.6.2, con riferimento all'elemento ImpostaNetta, viene aggiunto il seguente controllo bloccante:

“Per ciascuna regione calcolare:

A = valore assoluto della somma degli elementi ImpostaNetta con valore negativo in corrispondenza dei quali è valorizzato lo stesso CodiceRegione

B = somma degli elementi ImpostaNetta con valore positivo in corrispondenza dei quali è valorizzato lo stesso CodiceRegione

Per ciascuna regione A deve essere minore o uguale a B”;

b) alla pagina 96, all'interno del paragrafo 3.5.7.14, con riferimento all'elemento RecDedExtraCompNeg le parole “E’ un elemento opzionale di tipo semplice DatoNN\_Type” sono sostituite dalle seguenti parole: “E’ un elemento opzionale di tipo semplice DatoNU\_Type, che può assumere solo valori negativi”;

c) nello schema fornituraIra\_2015\_v1.xsd, alla pagina 186, è aggiunto il tag <ir:Frontespizio>/<ir:FirmaDichiarazione>/<ir:FirmaRevisore>/<ir:FirmaAttestazione>.

## *12. Aggiornamenti e correzioni delle specifiche tecniche*

12.1. Eventuali aggiornamenti delle istruzioni e ulteriori correzioni alle specifiche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

### **Motivazioni**

Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche alle istruzioni dei modelli di dichiarazione Unico 2015-ENC, Unico 2015-SC, Unico 2015-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2015, Irap 2015 e alle istruzioni generali comuni ai modelli Unico 2015 delle società e degli enti, nonché ai modelli di dichiarazione Unico 2015-ENC, Unico 2015-SC e Unico 2015-SP, approvati con separati provvedimenti del 30 gennaio 2015.

Inoltre, con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli Unico

2015-ENC, Unico 2015-SC, Unico 2015-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2015 e Irap 2015, approvate con separati provvedimenti del 16 febbraio 2015.

Le modifiche alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione si rendono necessarie per l'aggiornamento e la correzione di alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla loro pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

## **Riferimenti normativi**

### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

### *Disciplina normativa di riferimento*

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2015, recante: approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2015-ENC", con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2015 ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2014;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2015, recante: approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2015-SC", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2015 ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2014. Approvazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2014;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2015 recante: approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2015-SP", con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

devono presentare nell'anno 2015 ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2014. Approvazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2014;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2015 recante: approvazione del modello "Consolidato nazionale e mondiale 2015", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2015 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2015 recante: approvazione del modello di dichiarazione "Irap 2015" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2014;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2015 recante: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Unico 2015-SP", unitamente a quelli contenuti nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2015 recante: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Unico 2015-SC", unitamente a quelli contenuti nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2015 recante: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Unico 2015-ENC";

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2015 recante: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello "Consolidato nazionale e mondiale 2015";

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2015 recante: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Irap 2015", da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2014;



La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 30 aprile 2015

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Rossella Orlandi